REGOLAMENTO (CE) N. 1804/94 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1994

che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pomodori e l'importo dell'aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodoro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 549/94 della Commissioane [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 668/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, relativo all'instaurazione di un limite alla concessione dell'aiuto alla produzione di prodotti trasformati a base di pomodori [3], ha fissato i quantitativi che possono beneficiare dell'aiuto a partire dalla campagna 1993/1994;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio [4], modificato dal regolamento (CEE) n. 2202/90 [5], fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati;

considerando che a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86, l'importo minimo da pagare al produttore è stabilito sulla base del prezzo minimo in vigore per la campagna precedente, dell'evoluzione dei prezzi di base nel settore degli ortofrutticoli, nonché della necessità di garantire il normale smaltimento del prodotto fresco verso le sue varie destinazioni, compreso l'approvvigionamento dell'industria di trasformazione; che, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma del citato regolamento, a partire dalla campagna 1992/1993 il prezzo minimo da versare al produttore deve essere adattato in funzione del tenore di estratto secco solubile della materia prima utilizzata per la fabbricazione di concentrato, di succo e di fiocchi di pomodoro;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2022/92 della Commissione [6] ha stabilito le modalità di applicazione del versamento del prezzo minimo ai produttori di taluni pomodori in funzione del tenore di estratto secco solubile;

considerando che, poiché il Consiglio non ha deciso la fissazione dei prezzi di base degli ortofrutticoli per l'intera campagna 1994/1995, ai fini della fissazione del prezzo minimo la Commissione ha tenuto conto delle proprie proposte fatte al Consiglio e dei prezzi fissati da quest'ultimo per i primi tre mesi della campagna;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 426/86 stabilisce i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto alla produzione; che occorre in particolare fare riferimento all'aiuto fissato per la campagna precedente, adeguato per tener conto delle variazioni del prezzo minimo da pagare ai produttori e della differenza tra il costo della materia prima nella Comunità e nei principali paesi terzi concorrenti; che, per i concentrati di pomodoro, i pomodori interi pelati e non pelati in conserva e i succhi di pomodoro, si deve prendere in considerazione l'evoluzione dei prezzi e del volume degli scambi con i paesi terzi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1994/1995:

a) il prezzo minimo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86 da pagare ai produttori dei prodotti elencati nell'allegato I, e

b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento applicabile ai prodotti elencati nell'allegato II,

figurano nei suddetti allegati.

Articolo 2

Se la trasformazione ha luogo fuori dello Stato membro in cui il prodotto è stato coltivato, tale Stato membro fornisce allo Stato membro che versa l'aiuto alla produzione la prova che il prezzo minimo da versare al produttore è stato pagato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1994.

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
(2) GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 5.
(3) GU n. L 72 del 25. 3. 1993, pag. 1.
(4) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 74.
(5) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 4.
(6) GU n. L 207 del 23. 7. 1992, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1994.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Prezzo minimo da pagare ai produttori

Prodotto	ECU/100 kg netti franco produttore
Pomodori destinati alla produzione di:	
a) concentrati di pomodoro e succo di pomodoro con un tenore di estratto secco solubile compreso tra il 4,8 % e il 5,4 %	8,028 (1)
b) pomodori interi pelati e non pelati in conserva o pomodori interi pelati congelati:	
— della varietà San Marzano	13,290
— della varietà Roma o di varietà simili	10,224
c) pomodori non interi pelati e non pelati in conserva e pomodori non interi pelati e congelati	8,028
d) fiocchi di pomodoro con un tenore di estratto secco solubile compreso tra il 4,8 % e il 5,4 %	10,224 (1)

(1) Tali prezzi sono adeguati nel seguente modo:

– 5 % se il tenore di estratto secco solubile è inferiore al 4,8 % ma uguale o superiore al 4 %;

+ 5 % se il tenore di estratto secco solubile è superiore al 5,4 %.

ALLEGATO II

Aiuto alla produzione

Prodotto	ECU/100 kg netti
1. Concentrati di pomodoro aventi tenore di estratto secco pari o superiore al 28 % ma inferiore al 30 %	25,879
2. Pomodori interi pelati in conserva di succo di pomodoro:	
a) della varietà San Marzano	9,305
b) della varietà Roma o di varietà simili	6,562
3. Pomodori interi pelati in conserva di acqua della varietà Roma o di varietà simili	5,578
4. Pomodori interi non pelati in conserva della varietà Roma o di varietà simili	4,594
5. Pomodori interi pelati congelati:	
a) della varietà San Marzano	9,305
b) della varietà Roma o di varietà simili	6,562
6. Pomodori non interi o in pezzi pelati in conserva	4,594
7. Pomodori non pelati in conserva non interi o in pezzi	
8. Pomodori non interi pelati congelati	
9. Fiocchi di pomodoro	86,115
10. Succo di pomodoro avente tenore di estratto secco pari o superiore al 7 % ma inferiore al 12 %:	
a) pari o superiore al 7 %, ma inferiore all'8 %	6,693
b) pari o superiore all'8 %, ma inferiore al 10 %	8,031
c) pari o superiore al 10 %	9,816
11. Succo di pomodoro avente tenore di estratto secco inferiore al 7 %:	
a) pari o superiore al 5 %	5,354
b) pari o superiore al 4,5 % ma inferiore al 5 %	4,239